Cassazione civile, Sez. I, 30/09/2025, n. 26396

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento Antares Srl si rivolse al Tribunale di Latina per chiedere lâ??accertamento della simulazione o della nullitÃ, o in subordine la revoca ai sensi dellâ??art. 67 legge fall. o dellâ??art. 2901 c.c., di due successivi contratti di compravendita di diritti immobiliari: il primo stipulato tra la società poi fallita e Taverna Latina Srl; il secondo tra questâ??ultima e C.C. Srl

Le domande vennero tutte respinte dal Tribunale, con sentenza poi confermata dalla Corte dâ??Appello di Roma.

A seguito di ricorso del fallimento, la sentenza dâ??appello venne cassata da questa Corte con ordinanza n. 14435/2017, con rinvio per un nuovo esame alla medesima corte territoriale.

Il giudizio venne riassunto dal fallimento nei confronti di A.A. e B.B. â?? in qualità di ex soci di Taverna Latina Srl, società nel frattempo estinta â?? nonché di VEGA Srl, divenuta titolare dei diritti controversi in esito alla scissione parziale di C.C. Srl, anche questa nel frattempo estinta, dopo avere trasferito la sede negli Stati Uniti dâ?? America.

La Corte dâ?? Appello di Roma, disattesa lâ?? eccezione preliminare di difetto del contraddittorio sollevata da A.A. e B.B., in parziale accoglimento della domanda, dichiar ò la nullit à di entrambi i contratti di compravendita per motivo illecito comune alle parti e determinante del loro consenso.

Contro la sentenza del giudice del rinvio A.A. e VEGA Srl hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il fallimento ha depositato tardivamente un controricorso, rilevando preliminarmente la mancata notificazione del ricorso a B.B., che era parte nel giudizio di rinvio.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

La causa Ã" stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con lâ??unico motivo di ricorso si denunciano, ai sensi dellâ??art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., â??violazione e falsa applicazione dellâ??art. 111 c.p.c. in relazione agli effetti della scissione societariaâ?•.

I ricorrenti si dolgono che la Corte dâ??Appello di Roma non abbia accolto lâ??eccezione di difetto del contraddittorio sollevata con riferimento al fatto che il ricorso per la riassunzione del processo in sede di rinvio non era stato notificato agli ex soci della estinta C.C. Srl A tal fine, i ricorrenti osservano che, in caso di scissione societaria con trasferimento alla societ \tilde{A} beneficiaria del diritto controverso, si verifica una successione a titolo particolare, sicch \tilde{A} © \hat{a} ?? in forza della disposizione del codice che si assume violata \hat{a} ?? il processo prosegue tra le parti originarie (quindi con la partecipazione della societ \tilde{A} scissa), mentre l \hat{a} ??acquirente a titolo particolare ha diritto di intervenire o pu \tilde{A}^2 essere chiamato in causa, con possibilit \tilde{A} di estromettere l \hat{a} ??alienante, ma solo in un momento successivo e previo consenso di tutte le altre parti. I ricorrenti ne traggono la conclusione che \tilde{A} " nulla la sentenza pronunciata all \hat{a} ??esito di un giudizio di rinvio instaurato direttamente nei confronti di VEGA Srl, titolare dei diritti controversi in seguito alla scissione parziale di C.C. Srl, e non anche nei confronti degli ex soci di quest \hat{a} ??ultima societ \tilde{A} .

- **2.** Il ricorso \tilde{A} " inammissibile perch \tilde{A} © la sentenza \tilde{A} " censurata in un punto che, nella motivazione della Corte dâ??Appello, \tilde{A} " retto da due distinte e autonome rationes decidendi, una delle quali non viene presa in esame e contestata dai ricorrenti (per tale profilo di inammissibilit \tilde{A} del ricorso, v., tra le tante, Cass. nn. 31854/2024; 5102/2024; 13880/2020; 10815/2019; 6985/2019; 7838/2015).
- **2.1.** La corte territoriale ha, da un lato, ritenuto superflua la citazione in giudizio degli ex soci della estinta C.C. Srl, in quanto ritenuti privi di interesse a partecipare al processo, perché C.C. Srl â?? prima del trasferimento allâ??estero e della sua estinzione â?? era stata scissa, con assegnazione a VEGA Srl dei diritti oggetto dei contratti impugnati dal fallimento Antares Srl EdÃ" questa la ratio decidendi contestata con il ricorso, nel quale â?? dato per scontato che la scissione societaria parziale determina una successione a titolo particolare dei diritti assegnati alla società beneficiaria (principio condiviso anche nella sentenza impugnata) â?? si invoca unâ??interpretazione dellâ??art. 111 c.p.c. conforme al consolidato orientamento secondo cui â??In tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive allâ??inizio della causaâ?•, sicché â??lâ??acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessarioâ?• (Cass. n. 14480/2018).

2.2. Sennonché, dallâ??altro lato, la Corte dâ??Appello di Roma ha rilevato la necessità di rispettare il giudicato sulla regolarità del contraddittorio risultante dallâ??ordinanza n. 14435/2017 con cui questa Corte rinviò il processo a seguito della cassazione della decisione dâ??appello. Infatti, nel giudizio di legittimitÃ, il fallimento Antares S.r.l aveva â??dato attoâ?! di avere ottenuto dallo Stato del Delaware certificazione attestante che la società C.C. LCC (denominazione assunta da C.C. Srl a seguito del trasferimento negli Stati Uniti dâ??America) non Ã" più esistente a far data dallâ??8.7.2010â?• e di avere notificato il ricorso alla sola VEGA Srl, non anche agli ex soci di C.C. Srl II che non impedì alla corte di legittimità di pronunciarsi sul ricorso, così implicitamente sancendo lâ??integrità del contraddittorio nel presente processo.

Per questo motivo la corte territoriale, non solo ha osservato di non poter in alcun modo sindacare â??gli allegati vizi afferenti al giudizio svoltosi dinanzi alla suprema Corteâ?•; ma ha anche escluso la possibilitĂ di ravvisare una violazione del â??litisconsorzio processuale, in quanto le parti del presente giudizio di rinvio sono le medesime che hanno partecipato alla fase di legittimitĂ â?•. I giudici capitolini hanno altresì citato, a sostegno della decisione assunta sulla regolaritĂ del contraddittorio, la giurisprudenza di questa corte secondo cui la decisione della Corte di Cassazione non può essere sindacata o elusa, nel giudizio di rinvio, â??neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto affermatoâ?• (Cass. n. 3458/2012).

In definitiva, secondo la Corte dâ?? Appello, non giova invocare un orientamento giurisprudenziale secondo cui chi cede il diritto controverso a titolo particolare continua a essere litisconsorte necessario nel processo pendente (salva la possibilità di successiva estromissione con il consenso di tutte le altre parti), in un processo nel quale la Corte di Cassazione si Ã" già concretamente pronunciata â?? con la forza dettata dallâ?? art. 384, comma 2, c.p.c. â?? nella pur conosciuta carenza di contraddittorio nei confronti del dante causa a titolo particolare (in questo caso, degli ultimi soci della società scissa).

2.3. Tale autonoma ratio decidendi non Ã" affatto censurata nel ricorso, che denuncia soltanto la violazione dellâ??art. 111 c.p.c. e non anche dellâ??art. 384 c.p.c.

Nella parte finale della illustrazione dellâ??unico motivo di ricorso si legge soltanto un generico cenno al fatto che gli ex soci della estinta C.C. Srl non avevano partecipato al giudizio di cassazione, con un apodittico e altrettanto generico giudizio di irrilevanza di quel fatto. Ciò, peraltro, con lâ??aggiunta dellâ??errata affermazione secondo cui anche VEGA Srl sarebbe stata citata soltanto nel giudizio di rinvio; mentre invece, nellâ??ordinanza n. 14435/2017 si specifica che il ricorso per cassazione venne notificato â??alla VEGA Srl presso lâ??indirizzo PECâ?

risultante dal Registro delle imprese presso la CCIA di Latinaâ?•.

3. Ciò posto, non può essere dâ??ostacolo allâ??immediata definizione del processo lâ??omessa notificazione del ricorso a B.B., che nel giudizio di rinvio era costituito unitamente ad A.A.

Infatti, si deve qui ribadire il consolidato orientamento secondo cui â??il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo imponeâ? al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivitA processuali e formalitA superflue perchA© non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di paritA, dei soggetti nella cui sfera giuridica lâ??atto finale Ã" destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per lâ??integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia della??effettivitA dei diritti processuali delle partia?• (Cass. n. 11825/2025, che dA seguito alla??indirizzo dettato da Cass. S.U. n. 6826/2010, e giA ribadito, tra le tante, da Cass. nn. 21141/2011; 15106/2013; 11287/2018; 12515/2018; 8980/2020; 10718/2023).

- **4.** Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimit A seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ma con esclusivo riferimento al compenso per la partecipazione alla??udienza e ai relativi accessori, essendo stato tardivo il deposito del controricorso (art. 370, comma 1, c.p.c.).
- **5.** Ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimit\tilde{A} in favore del controricorrente, liquidate in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge;

dà atto, ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione il giorno 23 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : In $virt \tilde{A}^{1}$ del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo e del principio di economia delle attivit \tilde{A} processuali, nel caso in cui il ricorso per cassazione appaia prima facie infondato o inammissibile, la Corte pu $ilde{A}^2$ esimersi dal fissare un termine per la rinnovazione della notifica o per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso, in quanto tale concessione si tradurrebbe in un inutile dispendio di attivit \tilde{A} processuali e in un aggravio di spese e tempi, senza apportare alcun beneficio alle garanzie di difesa delle parti.

Supporto Alla Lettura:

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) Ã" un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado dâ??appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito Ã" ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sulla??accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi. La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), A" previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso lâ??art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

- per motivi attinenti alla giurisdizione,
- per violazione delle norme sulla competenza, quando non Ã" prescritto il regolamento di competenza;
- per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per nullità della sentenza o del procedimento;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che Ã" stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre puÃ² essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono dâ??accordo per omettere lâ??appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso puÃ2 essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione Ã" inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e lâ??esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare lâ??orientamento della stessa, oppure quando Ã" manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilitA sono previsiti determinati requisiti di forma:

- la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
 Page 8
 la??indicazione delle parti;
 - Giurispedia Il portale del diritto
 - lâ??illustrazione sommaria dei fatti di causa;

Giurispedia.it